

Protocollo N. 28 Pres. Naz.

APPELLO PER IL RICONOSCIMENTO DI SPECIFICHE TUTELE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI APPARTENENTI AI CORPI E SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE D'ITALIA.

LETTERA APERTA AI SENATORI DELLA REPUBBLICA


Illustrissimo Senatore,

a breve Ella sarà chiamata a pronunciarsi sul Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2017 relativo alla "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*". Con tale Disegno di legge si è voluto istituzionalizzare il coinvolgimento della Polizia locale nell'ambito delle iniziative tese a garantire una maggiore sicurezza nei centri e nelle periferie delle nostre città. E proprio in relazione all'impiego della Polizia locale, ai fini della collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, mi corre l'obbligo, in qualità di Presidente dell'O.S.Po.L. (C.S.A.) (Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali), di rammentare alla S.V. che la Polizia locale è contrattualmente inserita nel "comparto enti locali" invece che nel "comparto sicurezza" e, pertanto, nonostante svolga funzioni del tutto assimilabili a quelle svolte dalle varie Polizie dello Stato, essa non gode delle tutele che la legge, invece, riconosce a queste ultime. A titolo meramente esemplificativo ritengo utile citare testualmente l'art. 5 della L. 65/86: "*Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco*". Ovviamente, anche quando non vi siano formali intese tra le dette autorità ed il sindaco, la Polizia locale presidia il territorio di competenza esercitandovi le proprie funzioni (pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia stradale ecc.) e, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge i compiti di istituto, assumendone i relativi rischi, non diversamente dalle Forze di polizia dello Stato. Tuttavia, nel Disegno di legge si tiene a distinguere, anche da un punto di vista lessicale, la "*polizia locale*" dalle "*forze di polizia*", come a voler rimarcare che la Polizia locale non è una Forza di polizia quando invece essa, ai sensi e per gli effetti della Legge 65/86 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), è - e non potrebbe essere altrimenti - una delle numerose Forze di polizia della nostra Repubblica la quale, secondo il disposto dell'art. 114 della Costituzione, "*è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle*

Regioni e dallo Stato". Quindi, alla luce di quanto sopra evidenziato, la categoria Le sarà eternamente grata se vorrà porre rimedio ad un'ingiustizia che ormai viene sentita come non più sopportabile e che ovviamente non riguarda lo status formale del personale della Polizia locale - problematica che non può di certo essere risolta dalla conversione di un decreto-legge avente, come in questo caso, altre finalità - ma che concerne lo status sostanziale dei poliziotti locali i quali, quando vengono uccisi, feriti o subiscono infortuni in e per servizio, si ritrovano ad essere considerati, dall'attuale normativa, come semplici impiegati amministrativi e quindi impossibilitati ad usufruire di quelle tutele invece garantite ai poliziotti statali . Ecco, questa è l'occasione per riparare ad un macroscopico torto ed è possibile farlo riconoscendo - in ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla Polizia locale - **l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti** dall'art. 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ciò sarebbe un tangibile atto di riconoscenza nei confronti di una categoria in uniforme che annovera tra le sue file centinaia di vittime del dovere il cui silenzioso sacrificio non ha mai ricevuto i dovuti riconoscimenti sia da un punto vista mediatico che istituzionale ma che, nonostante ciò, è sempre pronta e disponibile a dare, senza esitazione, più di quanto le venga richiesto per migliorare la civile convivenza. Ovviamente per garantire sicurezza ai cittadini è necessario che i 60.000 lavoratori della Polizia locale siano messi in condizione di poter operare serenamente con dotazioni adeguate - considerata anche l'incombente minaccia terroristica - e con la consapevolezza che il rischio da essi corso sarà adeguatamente controbilanciato da idonee garanzie. Quindi, ribadendo, una volta per tutte, che le vittime del dovere sono tutte uguali, Le invio i miei più cordiali saluti e, contestualmente, La esorto a compiere un atto di giustizia contribuendo ad emendare, nel senso richiesto, l'art. 7, comma 2-ter, del Disegno di legge de quo al fine di porre rimedio, in maniera netta ed inequivocabile, ad un'ingiustificata e non più tollerabile discriminazione.

Con cordiali saluti

Roma,
lì 27/03/2017



Luigi Marucci
Presidente Naz. O.S.Po.L.
Dipartimento Polizia Locale CSA